

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Distribuzione di volantini offensivi nei confronti della religione cristiana: i responsabili saranno perseguiti?

Negli scorsi giorni si è svolto sul Lungolago di Lugano l'increscioso episodio della distribuzione, da parte di alcune persone verosimilmente appartenenti a gruppi legati all'estremismo islamico, di un volantino offensivo nei confronti del Cristianesimo (Cfr. GdP, 10 agosto 2006, pag 2).

L'accaduto non fa certo un buon servizio alla causa della pacifica convivenza tra culture e religioni diverse.

Poiché la distribuzione di volantini offensivi nei confronti di una religione e dei suoi fedeli costituisce (qualora ne siano dati gli estremi) reato ai sensi degli articoli 261 e 261 bis del Codice penale svizzero, e poiché è evidente che, se un cittadino elvetico (ticinese) si fosse messo a distribuire volantini offensivi nei confronti dell'Islam, sarebbe stato tempestivamente perseguito dalla Giustizia su solerte segnalazione del Delegato alla lotta contro il razzismo, si chiede al lod. Consiglio di Stato:

- Il CdS ritiene che il volantino in questione violi gli articoli 261 e 261 bis del Codice penale svizzero?
- Come valuta il Consiglio di Stato la pubblica distribuzione di volantini offensivi nei confronti della religione cristiana? Cosa intende fare il CdS affinché episodi come quello oggetto di questo atto parlamentare non abbiano a ripetersi?
- Il Delegato alla lotta contro il razzismo ha provveduto a segnalare alla Magistratura l'azione di volantinaggio, per gli accertamenti del caso?
- E' intenzione del CdS attivarsi, per il tramite della polizia cantonale e del Delegato alla lotta contro il razzismo, affinché nei confronti dei responsabili del volantinaggio vengano prese le sanzioni penali del caso, qualora i presupposti degli artt. 261 e 261bis CPS dovessero risultare adempiuti?

LORENZO QUADRI
NORMAN GOBBI